Cassazione civile, Sez. V, Ordinanza (data ud. 17/05/2023) 23/06/2023, n. 18083

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLITTO Liberato - Presidente -

Dott. BILLI Stefania - Consigliere -

Dott. LO SARDO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -

Dott. PENTA Andrea - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 798/2022 proposto da:

Comune di Casanova Elvo, con sede in (Omissis), (C.F.: (Omissis)), in persona del Sindaco pro tempore, A.A., autorizzato a stare in giudizio dalla Delib. Giunta Comunale 25 novembre 2021, n. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Berti, (C.F.: BRTGPP65H03E472U), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Viale di Villa Grazioli n. 29, giusta delega rilasciata con foglio separato allegato al ricorso;

- ricorrente -

contro

B.B., nato a (Omissis), e residente in (Omissis), (C.F.: (Omissis)), rappresentato e difeso, come da procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al controricorso, dagli Avv.ti Ludovico Szego, (C.F.: SZGLVC43T21C933G; pec: ludovico.szego.ordineavvocativercelli.eu; 0161/58.188) e Stefania Contaldi, (C.F.: CNTSEN stefaniacontaldi.ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma alla Via Pierluigi da Palestrina n. 63;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 429/2021 emessa dalla CTR Piemonte in data 15/06/2021 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Svolgimento del processo

Che:

1. B.B. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli avverso un avviso di accertamento Ici per l'anno 2013, deducendo di aver diritto all'esenzione per essere pensionato ed ex coltivatore diretto.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull'impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Piemonte accoglieva il gravame e, per l'effetto, annullava l'avviso di accertamento impugnato, alla luce della norma di

interpretazione autentica in materia di IMU contenuta nel D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis (conv. con modificaz. in L. n. 126 del 2020), che riconosce la veste di coltivatori diretti anche ai pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Casanova Elvo sulla base di due motivi. B.B. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 104 del 2020, art. 78 bis, comma 3 (conv. con modificaz. in L. n. 126 del 2020), D.L. n. 201 del 2011, art. 13 (conv. con modificaz. dalla L. n. 214 del 2011), L. n. 9 del 1963, art. 2, D.L. n. 34 del 2019, art. 16 ter e art. 12 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che, ai fini dell'esenzione dall'IMU, non era sufficiente essere un pensionato coltivatore diretto ancora in attività, essendo necessario altresì la prevalenza del reddito derivante dall'attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 104 del 2020, art. 78 bis, comma 3 (conv. con modificaz. in L. n. 126 del 2020) e D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2 (conv. con modificaz. dalla L. n. 214 del 2011), per violazione degli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., ove interpretati nel senso che il legislatore abbia attribuito, con effetto retroattivo, ai titolari di pensione da coltivatore diretto il diritto ad avvalersi delle agevolazioni fiscali IMU, indipendentemente dalla sussistenza del requisito della prevalenza del reddito derivante dall'attività agricola rispetto alle altre fonti di reddito.

3. Avuto riguardo alla seconda doglianza, va evidenziato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020).

3.1. Con riferimento al primo motivo, è opportuno premettere che, in base del D.L. n. 104 del 2020, art. 78 bis, comma 3 (conv. con modificaz. in l. n. 126/2020), "Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola".

Orbene, in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui del D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, commi 2 e 3, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sè un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

Il venir meno della necessità altresì della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti è desumibile, oltre che da una interpretazione letterale della disposizione di interpretazione autentica in precedenza riportata, da una lettura sistematica delle seguenti disposizioni: - ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, conv. in L. n. 214 del 2011, "I soggetti richiamati del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";

- ai sensi dello stesso art. 13, cit., comma 8-bis, le regole di determinazione della base imponibile riguardano "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:...";

- il riferimento ai "coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, iscritti nella previdenza agricola" è ripreso dal D.M. 28 novembre 2014, art. 2, comma 2, di attuazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 5-bis, conv. in L. n. 44 del 2012, nonchè dal D.L. n. 4 del 2015, art. 1, conv. in L. n. 34 del 2015, dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 13;

- la L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 758, ha disposto che "Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3, indipendentemente dalla loro ubicazione;...".

In sintesi, l'iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorchè l'interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l'attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituire per esso la maggior fonte di reddito).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

La novità della questione principale, sulla quale non constano precedenti specifici di questa sezione, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2023